

Termine breve - Decorrenza - Dalla comunicazione - Incompatibilità con l'art_ 47, comma 1, della Carta di Nizza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU, quali norme interposte - dell'art_ 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di schema procedimentale che, rispondendo allo scopo di garantire la stabilità delle decisioni non impugnate entro un determinato termine, ritenuto dall'ordinamento nazionale adeguato ai fini di una ponderata determinazione della parte interessata, non è incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2467 del 04/02/2020 (Rv. 656727 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 325](#), [Cod Proc Civ art 326](#), [Cod Proc Civ art 702 4](#)

IMPUGNAZIONI CIVILI

APPELLO